



Assicurazione di rendite

Regolamento dell'assicurazione di rendite

Indice

A **Introduzione**

Art. 1	Denominazioni	7
Art. 2	Scopo; struttura	7
Art. 3	Assunzione nell'Assicurazione di rendite	8
Art. 4	Assicurati esterni	8
Art. 5	Invalidità	9
Art. 6	Salario assicurato	9
Art. 7	Impiegati a tempo parziale; grado di occupazione medio	10

B **Entrate dell'assicurazione di rendite**

Art. 8	Contributi dell'assicurato	11
Art. 9	Contributi della ditta	11
Art. 10	Prestazione di entrata, somma d'acquisto	12

C **Prestazioni assicurative dell'assicurazione di rendite**

Art. 11	Prestazioni assicurate	13
Art. 12	Rendita di vecchiaia; capitale di vecchiaia; rendita per figli	13
Art. 13	Rendita d'invalidità; rendita per figli	14
Art. 14	Rendita per coniugi	15
Art. 15	Rendita per partner di vita	15
Art. 16	Rendita supplementare; rendita transitoria	16
Art. 17	Rendita per orfani	17
Art. 18	Capitale di decesso	17
Art. 19	Disposizioni di pagamento	18

D **Scioglimento del rapporto di previdenza**

Art. 20	Scadenza, prolungamento della copertura, restituzione	19
Art. 21	Ammontare della prestazione d'uscita	19
Art. 22	Utilizzo della prestazione d'uscita	20
Art. 23	Vacanza	20

E **Disposizioni particolari**

Art. 24	Computo di prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni	21
Art. 25	Garanzia delle prestazioni; computo	22
Art. 26	Obbligo d'informazione e di notifica	22
Art. 27	Proprietà di abitazioni: prelievo anticipato, costituzione in pegno	22

F Finanziamento e patrimonio

Art. 28	Finanziamento	24
Art. 29	Fondo per acquisti di prestazioni	24
Art. 30	Fondo per prestazioni complementari	25
Art. 31	Gestione della contabilità; situazione patrimoniale	25
Art. 32	Equilibrio finanziario	25
Art. 33	Liquidazione parziale	26

G Organizzazione della Cassa pensione

Art. 34	Organi della Cassa pensione	28
Art. 35	Consiglio di fondazione	28
Art. 36	Compiti del Consiglio di fondazione	29
Art. 37	Organo di controllo	29

H Elezione del Consiglio di fondazione

Art. 38	Ufficio elettorale	30
Art. 39	Diritto di voto, eleggibilità	30
Art. 40	Diritto di proposta	30
Art. 41	Procedimento elettorale	30
Art. 42	Primo periodo di carica, uscita dal Consiglio di fondazione	31

I Disposizioni finali

Art. 43	Prestazioni nel caso di situazioni particolari	32
Art. 44	Disposizioni d'esecuzione, applicazione del regolamento e lacune	32
Art. 45	Revisione del regolamento	32
Art. 46	Contestazioni	32
Art. 47	Entrata in vigore; disposizioni transitorie	32
Art. 48	Disposizioni transitorie per assicurati della Cassa pensione Ciba-Geigy	33
Art. 49	Disposizioni transitorie per assicurati dei Fondi di pensione Sandoz	34
Art. 50	Disposizioni transitorie per assicurati della Caisse de Retraite Zyma SA	35
Art. 51	Disposizioni transitorie per assicurati della Cassa pensione Wander AG	35

Aggiunta 1

Tabella del valore attuale	37
----------------------------	----

Aggiunta 2

Importo massimo della quota di coordinazione e del salario assicurato secondo l'art. 6	38
Contributo speciale secondo gli art. 8 e 9	38
Contributo per l'eliminazione di una copertura insufficiente secondo l'art. 32	38
Rendite complementari secondo l'art. 16	38

Aggiunta 3

Esempi di calcolo al regolamento	39
----------------------------------	----

Aggiunta 4

Imprese, che si sono affiliate alla Cassa pensione	42
--	----

Indice delle voci	43
--------------------------	-----------

Art. 1 Denominazioni

1. In questo regolamento valgono le seguenti denominazioni:

Cassa pensione	per la «Cassa pensione Novartis»
Assicurazione di rendite	l'assicurazione di rendite in base al presente regolamento, gestita dalla Cassa pensione
Ditta	per la Novartis SA o, a dipendenza della relazione, le imprese vicine ad essa, in base all'aggiunta 4, che si sono affiliate alla Cassa pensione
Collaboratori	per quei/quelle dipendenti che hanno un rapporto di lavoro con la ditta
Assicurati	per le collaboratrici ed i collaboratori assunti nell'assicurazione di rendite
Quota di coordinamento	per quella parte del salario complessivo non assicurata dell'assicurazione di rendite, per coordinazione alle prestazioni dell'AVS/AI, art. 6 cpv. 3
Età di pensionamento	per uomini e donne assicurate l'età di 65 anni; viene raggiunta il primo del mese che segue il compimento del 65° anno di età
AVS	per l'Assicurazione federale di vecchiaia e superstiti, nonché le relative assicurazioni statali estere
AI	per l'Assicurazione federale d'invalidità, nonché le relative assicurazioni statali estere
LPP	per la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	per l'ordinanza sulla LPP

In questo regolamento, le denominazioni maschili relative alle persone includono entrambi i sessi.

2. Quali anni d'assicurazione valgono gli anni e i mesi assicurati nell'assicurazione di rendite, a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età. Questi anni di assicurazione possono aumentare tramite acquisto secondo l'art. 10.

Art. 2 Scopo; struttura

1. La Cassa pensione ha come scopo la previdenza per la vecchiaia o l'invalidità dei collaboratori della ditta, nonché per i superstiti dei collaboratori dopo il loro decesso. Essa gestisce la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP e per questo scopo si è fatta registrare nel registro per la previdenza professionale.

2. La Cassa pensione gestisce un'Assicurazione di rendite, un'Assicurazione LPP, un'Assicurazione per il lavoro a turni nonché un'Assicurazione Incentive/Bonus secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per proprio conto e rischio. Essa può far riassicurare i singoli rischi presso una società d'assicurazioni sottoposta regolarmente alle Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

3. La Cassa pensione garantisce in ogni caso almeno le prestazioni secondo la LPP. A questo scopo, oltre a ciò essa gestisce per ogni assicurato un conto di controllo, dal quale si può sempre detrarre l'aver di vecchiaia LPP costituito per lui e le prestazioni minime legali LPP alle quali ha diritto.

Art. 3 Assunzione nell'Assicurazione di rendite

1. Vengono assunti nell'Assicurazione di rendite i collaboratori che hanno compiuto il 17° anno di età, e non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento e percepiscono un reddito annuo totale calcolato al 100% (art. 6 cpv. 2) che supera il salario minimo secondo l'art. 2 LPP. Restano riservati i cpv. 2 e 3.

L'assunzione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, al più presto tuttavia, il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.

2. Non vengono assunti nell'assicurazione di rendite:

- a) Collaboratori che sono già altrove assicurati obbligatoriamente per un'attività lavorativa principale, oppure esercitano un'attività lavorativa indipendente a titolo principale.
- b) Collaboratori che secondo l'AI sono invalidi almeno al 70%.
- c) Collaboratori, con un contratto di lavoro concluso per un periodo inferiore a tre mesi. Se la durata contrattuale verrà poi prolungata complessivamente per oltre tre mesi, allora l'obbligo assicurativo inizia in quel momento, in cui è stato convenuto il prolungamento.
- d) Collaboratori che non svolgono, o presumibilmente non svolgeranno permanentemente, un'attività lavorativa in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, quando richiedono il loro esonero all'assunzione nella Cassa pensione.

3. Collaboratori con salario orario e collaboratori con un rapporto di lavoro temporaneo di oltre tre mesi vengono assicurati secondo un regolamento LPP speciale.

La Cassa pensione non si assume un'assicurazione facoltativa dei collaboratori, che sono in servizio presso più datori di lavoro (art. 46 LPP).

4. Collaboratori di una ditta non elencata nell'aggiunta 4 o collaboratori, che non vengono assunti secondo i cpv. 2 e 3, possono essere assunti nell'assicurazione di rendite su richiesta della ditta.

5. Vecchi assicurati, che rientrano nella ditta, vengono trattati come nuovi assicurati.

Art. 4 Assicurati esterni

1. Se la ditta lo richiede, la Cassa pensione può continuare a gestire l'assicurazione di un assicurato non più soggetto alla LPP, dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, in base ad un accordo particolare con l'assicurato, sia per un periodo limitato o illimitato, come anche soggetto a, o esonerato da contribuzione.

2. Per i dipendenti assicurati secondo il cpv. 1 ed i loro superstiti, le prestazioni (come rendite, prelievi di capitale, indennità di uscita, prestazioni d'uscita, ecc.) di assicuratori statali o privati esteri e di altre istituzioni o enti di previdenza, ai quali la ditta o una società di gruppo ha pagato direttamente o indirettamente almeno la metà dei contributi, possono essere computate alle prestazioni del presente regolamento.

Art. 5 Invalidità

1. L'assicurato viene considerato invalido se, a causa di un danno fisico o psichico in seguito a malattia, difetto od infortunio, è diventato, presumibilmente in modo permanente o per un lungo periodo, completamente o parzialmente inabile al lavoro, o se è invalido ai sensi dell'AI. Viene considerato completamente o parzialmente inabile al lavoro chi, al momento dell'inizio dell'invalidità, non può più esercitare la sua attività professionale o non può più esercitare completamente od in parte un'altra attività ragionevolmente esigibile e per questo motivo subisce una perdita di guadagno.
2. Una diminuzione della capacità lavorativa di meno del 25% non viene considerata invalidità, pertanto non dà diritto a prestazioni d'invalidità dalla Cassa pensione. Se il grado d'invalidità ammonta al 70% ed oltre, allora l'assicurato viene considerato completamente invalido.
3. L'invalidità, il suo grado ed il momento del suo inizio, su richiesta dell'assicurato o della ditta, vengono accertati dalla Cassa pensione in base ad un esame medico e, se del caso, riesaminati periodicamente. Il grado d'invalidità corrisponde almeno al grado d'invalidità determinato dall'AI.
4. La Cassa pensione gode in qualsiasi momento del diritto di far effettuare una perizia medica relativa allo stato di salute di un assicurato invalido. Se l'assicurato rifiuta un determinato esame, o si rifiuta di accettare l'offerta di svolgere un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in considerazione delle sue conoscenze e capacità, nonché del suo stato di salute, allora la Cassa pensione può ridurre, rifiutare o togliere le prestazioni d'invalidità.

Art. 6 Salario assicurato

1. Il salario assicurato corrisponde, riservato il cpv. 6, al reddito annuo totale, meno la quota di coordinamento. Esso viene limitato verso l'alto, tramite il salario massimo assicurato, secondo l'aggiunta 2.
2. Il reddito annuo totale si compone delle parti salariali determinate dal Consiglio di fondazione in accordo con la ditta. Non vengono computati redditi secondari, come assegni per figli ed assegni temporanei di altro genere. Perdite di salario in seguito a malattia, lavoro ridotto, infortunio o servizio militare non vengono detratti.
3. La quota di coordinamento ammonta al 30% del reddito annuo totale e viene limitato all'importo massimo secondo l'aggiunta 2.
4. Il Consiglio di fondazione determina, in accordo con la ditta, il salario massimo assicurato e l'importo massimo della quota di coordinamento.
5. Il salario assicurato viene determinato per la prima volta al momento dell'assunzione, più tardi, al momento degli adattamenti generici del reddito totale di ogni anno civile. Adattamenti di salario, effettuati durante l'anno civile in corso, vengono presi in considerazione per l'Assicurazione di rendita solo nell'anno civile successivo; eccetto modifiche per casi particolari.
6. Se con l'aumento del reddito annuo totale è necessario un contributo straordinario della ditta, questa decide, considerando la sua situazione economica, se e in quale misura il salario assicurato verrà aumentato.

7. Se il reddito annuo di un assicurato diminuisce ed il grado di occupazione rimane invariato, quindi il suo salario assicurato dovrebbe essere diminuito, allora questa misura non viene intrapresa fintanto l'assicurato e la ditta sono disposti a continuare a pagare contributi invariati. Se però questa predisposizione non sussiste o non sussiste più, allora il salario assicurato viene adattato al reddito annuo totale ridotto ed il capitale così svincolato utilizzato quale prestazione di entrata (art. 10).

8. Se l'importo di coordinamento viene aumentato, il salario assicurato fino a quel momento non viene ridotto per questo motivo. Esso rimane fisso sullo stato raggiunto, fino a quando l'aumento totale dell'importo di coordinamento è stato equiparato dagli aumenti annuali del reddito annuo totale.

9. Per assicurati parzialmente invalidi il salario assicurato viene dapprima calcolato in base al reddito annuo totale come se sussistesse la piena capacità al lavoro e poi ridotto in relazione al grado d'invalidità.

10. In caso di un rapporto di lavoro particolare, nonché in caso d'indicazione della persona da assicurare tramite la ditta secondo gli art 3. cpv. 4 ed art. 4, il salario assicurato viene determinato dalla ditta.

Art. 7 Impiegati a tempo parziale; grado d'occupazione medio

1. Per impiegati a tempo parziale il salario assicurato viene calcolato in base al reddito annuo totale (100%).

2. I contributi vengono determinati secondo gli art. 8 e 9 in base al salario assicurato secondo il cpv. 1 e vengono ridotti in relazione al grado di occupazione attuale.

3. Le prestazioni assicurate vengono determinate, secondo l'art. 11 e seguenti, in base al salario assicurato secondo il cpv. 1 e vengono ridotte in relazione al grado di occupazione medio.

4. Il grado medio d'occupazione si definisce calcolando il grado d'occupazione in vigore in relazione al suo periodo di validità, agli anni assicurativi possibili fino al pensionamento. Il periodo valevole del grado di occupazione attuale comprende anche gli anni di servizio mancanti fino al pensionamento.

5. Le modifiche del grado di occupazione vengono prese in considerazione immediatamente.

Art. 8 Contributi dell'assicurato

1. L'assicurato versa, fino alla fine dell'anno nel quale compie il 24° anno di età, un contributo rischio dell'1% del salario assicurato.
2. Dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° nell'anno di età, l'assicurato versa un contributo regolare del 4,6% del salario assicurato.
3. In caso di aumento del salario assicurato dal 1° gennaio dopo il compimento del 25° anno di età, l'assicurato deve versare un contributo straordinario del 20% dell'aumento del salario assicurato.
4. Dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età, l'assicurato versa un contributo speciale secondo l'aggiunta 2, che viene versato al Fondo per prestazioni complementari. L'ammontare del contributo straordinario viene determinato dal Consiglio di fondazione.
5. La ditta detrae mensilmente i contributi dal salario degli assicurati e versa questi alla Cassa pensione.
6. L'obbligo contributivo inizia con l'assunzione nell'assicurazione di rendite e dura, riservato il cpv. 7, finché viene pagato il salario, il più tardi però, al raggiungimento dell'età di pensionamento. In caso di infortunio, malattia, lavoro ridotto o servizio militare i contributi continuano ad essere richiesti, continuando a detrarli o dal salario che continua ad essere versato o da una prestazione di indennizzo salariale (indennità giornaliera).
7. Per un assicurato completamente invalido l'obbligo di contribuzione cessa per la durata dell'invalidità. Per un assicurato parzialmente invalido, che continua ad avere un rapporto di lavoro con la ditta, i contributi da versare si riducono in relazione al grado d'invalidità. L'esonero o la riduzione dal pagamento dei contributi inizia non appena inizia il pagamento della rendita d'invalidità dell'Assicurazione di rendite.

Art. 9 Contributi della ditta

1. La ditta versa un contributo rischio dell'1,5% della somma dei salari assicurati per tutti gli assicurati fino alla fine dell'anno, nel quale è stato compiuto il 24° anno di età.
2. La ditta versa un contributo regolare del 9,2% della somma dei salari assicurati per tutti gli assicurati, a partire dal 1° gennaio, dopo il compimento del 24° anno di età. Questo verrà suddiviso come segue, individualmente, secondo l'età:

Età	contributo individuale in % del salario assicurato
25-34	4,6
35-44	5,6
45-54	9,1
55-65	13,6

L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Il passaggio al livello successivo avviene di volta in volta per il 1° gennaio.

Se la somma dei contributi individuali è superiore al contributo regolare, allora la ditta copre la differenza, se il bilancio attuariale mostra una lacuna di copertura.

3. In caso di aumento del salario assicurato, la ditta versa un contributo straordinario corrispondente ad un contributo unico dell'ammontare della differenza tra il complemento necessario della riserva matematica e dei contributi straordinari dell'assicurato secondo l'art. 8 cpv. 3, se i mezzi del Fondo per acquisti di prestazioni non dovessero bastare.
4. La ditta versa un contributo speciale secondo l'aggiunta 2 in percento della somma dei salari assicurati per tutti gli assicurati dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età, che viene versato al Fondo per prestazioni complementari. L'ammontare del contributo straordinario viene determinato dal Consiglio di fondazione.
5. La ditta versa i suoi contributi mensilmente alla Cassa pensione.
6. Art. 8 cpv. 6 e 7 valgono conformemente.

Art. 10 Prestazione di entrata, somma d'acquisto

1. La prestazione d'uscita dell'istituto di previdenza precedente, nonché eventuali capitali di previdenza per la conservazione della copertura di previdenza presso istituzioni di libero passaggio, sono da versare alla Cassa pensione quali prestazioni di entrata. L'assicurato può sempre, volontariamente, effettuare degli acquisti di anni di servizio.
2. La prestazione di entrata viene a scadenza con l'ammissione nelle Cassa pensione. L'assicurato deve concedere alla Cassa pensione il diritto di visione nei conteggi sulle prestazioni d'uscita dal precedente rapporto di lavoro. Idem l'appartenenza fino ad allora ad un'istituzione di libero passaggio, nonché la forma della protezione previdenziale.
3. La prestazione di entrata e le somme di acquisto volontarie vengono utilizzate per l'acquisto di ulteriori anni d'assicurazione. Il conteggio avviene con l'aiuto dell'aggiunta 1. Ma possono essere acquistati solo tanti anni d'assicurazione, da raggiungere al massimo 40 anni d'assicurazione per la data del pensionamento.
4. Se una parte della prestazione d'entrata resta libera, dopo che l'assicurato ha acquistato il massimo di anni d'assicurazione possibili, allora possono essere acquistate ulteriori prestazioni assicurative con importi fissi in franchi, oppure la protezione previdenziale può essere allestita in un'altra forma ammissibile (conto di libero passaggio, polizza di libero passaggio).
5. L'assicurato può pagare ulteriori somme d'acquisto volontarie secondo il cpv. 1, tramite contributi di ammortamento in base ad una convenzione.

Art. 11 Prestazioni assicurative

1. L'Assicurazione di rendite concede agli assicurati ed ai loro superstiti le seguenti prestazioni:
 - Rendita di vecchiaia; capitale di vecchiaia; rendita per figli (art. 12)
 - Rendita d'invalidità; rendita per figli (art. 13)
 - Rendita per coniugi (art. 14)
 - Rendita per partner di vita (art. 15)
 - Rendita supplementare; rendita transitoria (art. 16)
 - Rendita per orfani (art. 17)
 - Capitale di decesso (art. 18)
2. Ogni assicurato riceve annualmente un certificato di previdenza, dal quale sono visibili il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate, nonché la prestazione d'uscita.
3. Le prestazioni assicurative suddette sono garantite sotto esplicita riserva degli articoli 20 (cpv. 5), 24 e 25. Inoltre per esse valgono le disposizioni di pagamento dell'art. 19. In ogni caso vengono garantite le prestazioni minime secondo la LPP (cnfr. l'art. 2 cpv. 3). Per collaboratori a tempo parziale vale inoltre l'art. 7.
4. In caso di divorzio, la cessione decisa dal tribunale di una parte della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, causa una riduzione delle prestazioni assicurate. Gli anni assicurati vengono poi ridotti in tal modo, che il valore attuale delle prestazioni acquisite viene ridotto di quella parte ceduta della prestazione d'uscita. L'assicurato può sempre versare una somma d'acquisto corrispondente alla parte ceduta della prestazione d'uscita secondo l'art. 10.

Art. 12 Rendita di vecchiaia; capitale di vecchiaia; rendita per figli

1. Il diritto ad una prestazione di vecchiaia sussiste quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento o il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 60° anno di età. La prestazione di vecchiaia verrà pagata sotto forma di rendita. Una parte della rendita di vecchiaia può essere prelevata come capitale di vecchiaia.
2. La rendita di vecchiaia assicurata ammonta per ogni anno assicurativo percorso e per ogni anno assicurativo mancante fino all'età di pensionamento, all'1,5% del salario assicurato, aumentata, se del caso, di quella parte di rendita assicurata ulteriormente.
3. Se la rendita di vecchiaia inizia all'età di pensionamento, allora essa corrisponde alla rendita di vecchiaia assicurata secondo il cpv. 2.
4. In caso di prelievo anticipato della rendita di vecchiaia, la rendita di vecchiaia assicurata verrà ridotta in percento del suo importo. La riduzione dipende dal numero degli anni del prelievo anticipato prima dell'età di pensionamento ed ammonta a:

Prelievo della rendita di vecchiaia in anni interi prima dell'età di pensionamento	riduzione della rendita di vecchiaia assicurata in % del suo importo
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

Per valori intermedi i fattori di riduzione vengono interpolati.

5. In caso di prelievo anticipato della rendita di vecchiaia su desiderio della ditta, l'ammontare della rendita di vecchiaia si determina in base alle disposizioni vincolanti per la ditta. La rendita di vecchiaia corrisponde almeno all'importo secondo il cpv. 4.

6. L'assicurato può prelevare una parte della sua rendita di vecchiaia secondo i cpv. 3 e 4, al massimo il 25%, sotto forma di capitale di vecchiaia. Il capitale di vecchiaia viene calcolato in modo attuariale, e tutte le prestazioni coassicurate vengono ridotte di conseguenza.

L'assicurato deve notificare per iscritto alla Cassa pensione il prelievo del capitale di vecchiaia al più tardi un mese prima, altrimenti questo diritto si estingue. In caso di assicurati sposati necessitiamo inoltre della firma del coniuge.

7. Se un avente diritto ad una rendita di vecchiaia ha figli, che in caso di un suo decesso avrebbero diritto ad una rendita per orfani (art. 17), allora l'assicurato ha diritto, per ognuno di questi figli, ad una rendita per figli dell'ammontare del 20% della rendita di vecchiaia percepita.

8. Se l'assicurato resta, con l'accordo della ditta, oltre l'età di pensionamento in rapporto di lavoro con la ditta stessa, allora può, o percepire le rendite venute a scadenza, o accantonarle con remunerazione ad interesse nella Cassa pensione. Le rendite accantonate con interessi, in caso di uscita dell'assicurato più tardi, verranno pagate in una sola volta o utilizzate per l'aumento delle rendite che inizieranno in seguito.

9. Il diritto e l'ammontare della rendita supplementare alla rendita di vecchiaia e della rendita transitoria vengono disciplinati nell'art. 16.

10. Diritto di scelta della rendita vitalizia di raccordo

L'assicurato, al momento dell'inizio della rendita di vecchiaia, può aumentare la rendita per coniugi futura del 60% (art. 14 cpv. 2, frase 1) al 100% della rendita di vecchiaia in corso. A partire dal suo inizio, la rendita di vecchiaia viene poi ridotta del 10% del suo importo previsto dai cpv. 3, 4, 5 o 6.

L'assicurato deve comunicare alla Cassa pensione, al più tardi un mese prima dell'inizio della rendita di vecchiaia, l'aumento della rendita per coniugi futura, altrimenti il diritto di scelta si estingue.

Art. 13 Rendita d'invalidità; rendita per figli

1. Se l'assicurato diventa invalido prima di raggiungere l'età di pensionamento, egli ottiene il diritto ad una rendita d'invalidità. L'assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità intera se il grado d'invalidità ammonta almeno al 70%, e ad una rendita d'invalidità parziale se il grado d'invalidità è inferiore al 70%. Un grado d'invalidità inferiore al 25% non dà nessun diritto ad una rendita d'invalidità.

2. La rendita d'invalidità intera corrisponde alla rendita di vecchiaia assicurata.

La rendita d'invalidità parziale è pari a quella parte della rendita d'invalidità intera, che corrisponde al relativo grado d'invalidità.

3. Se un assicurato invalido ha dei figli, che in caso di un suo decesso avrebbero diritto ad una rendita per orfani (art. 17), allora l'assicurato, per ognuno di questi figli, ha diritto ad una rendita per figli dall'ammontare del 20% della rendita d'invalidità percepita.

4. Se un assicurato parzialmente invalido esce dalla Cassa pensione, egli continuerà a ricevere la rendita d'invalidità parziale e le eventuali relative rendite per figli. La rendita di vecchiaia assicurata viene ridotta in base all'importo della rendita d'invalidità parziale. Inoltre, per la parte abile al lavoro, viene corrisposta una prestazione d'uscita secondo l'art. 21. Le prestazioni a favore dei superstiti che rimangono assicurate, si calcolano in base alla rendita d'invalidità parziale.

5. Il diritto e l'ammontare della rendita supplementare in relazione alla rendita d'invalidità vengono disciplinati nell'art. 16.

Art. 14 Rendita per coniugi

1. Se un assicurato coniugato muore prima o dopo il suo pensionamento, allora il suo coniuge superstite consegue il diritto ad una rendita per coniugi, se per la data del decesso del coniuge

- a) deve sostenere uno o più figli, o
- b) ha compiuto il 35° anno di età e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Se il coniuge sopravvissuto non adempie ad una di queste premesse, allora ha diritto ad un'indennità unica dell'ammontare di tre rendite per coniugi annue.

2. La rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso risp. al 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso.

Dopo il decesso di un avente diritto ad una rendita di vecchiaia, la rendita per coniugi ammonta, a secondo della rendita futura per coniugi scelta, al 60% o al 100% della rendita di vecchiaia in corso o, nel secondo caso, alla rendita di vecchiaia già ridotta del 10%, a partire dal suo inizio (art. 12 cpv. 10).

3. Il diritto alla rendita per coniugi si estingue in caso di un nuovo matrimonio prima del compimento del 60° anno di età.

Se la rendita si estingue a causa di un nuovo matrimonio, allora il coniuge sopravvissuto ha diritto ad un'indennità unica dell'ammontare di 3 rendite per coniugi annue, comprese eventuali rendite supplementari (art. 16 cpv. 3).

4. Il coniuge divorziato dell'assicurato deceduto è equiparato al coniuge superstite, se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se nella sentenza di divorzio è stata concessa una rendita o un'indennità di capitale per una rendita vitalizia. La prestazione della Cassa pensione può essere ridotta di quell'importo, per il quale essa, sommata alle prestazioni della restanti assicurazioni (in particolare dell'AVS o AI), oltrepassa i diritti della sentenza di divorzio.

Se un tribunale ha deciso che una parte della prestazione d'uscita è da trasferire all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, questo ha diritto unicamente alle prestazioni a favore dei superstiti previste dalla LPP.

5. Il diritto e l'ammontare della rendita supplementare in relazione alla rendita per coniugi sono disciplinate nell'art. 16.

Art. 15 Rendita per partner di vita

1. Se un assicurato non coniugato ha condotto negli ultimi 5 anni ininterrottamente una comunità di vita comprovabile insieme ad un altro partner di vita non coniugato e non parente, con sostentamento reciproco o il partner di vita deve sostenere uno o più figli comuni, allora questo, ad eccezione delle rendite supplementari per la rendita per coniugi, ha diritto alle stesse prestazioni come il coniuge superstite, se questa comunità di vita è stata notificata per iscritto, sotto forma di un contratto di sostentamento, alla Cassa pensione.

2. Al più tardi 3 mesi dopo il decesso dell'assicurato alla Cassa pensione deve essere inoltrata una richiesta scritta per prestazioni. Le disposizioni secondo gli art. 14 cpv. 1, 2 e 3 valgono analogamente, mentre l'indennità secondo l'art. 14 cpv. 3 vale solo in caso di matrimonio e non comporta rendite supplementari. Partner di vita di assicurati coniugati non hanno diritto ad una rendita per partner di vita.

3. La comunità di vita deve essere notificata per scritto alla Cassa pensione sotto forma di un contratto di sostentamento. Deve essere utilizzato un contratto campione elaborato dalla Cassa pensione, firmato da entrambi i partner ed inoltrato alla Cassa pensione in periodo di vita. Lo scioglimento della comunità di vita dev'essere notificato subito alla Cassa pensione.

4. La rendita per partner di vita si estingue in caso di matrimonio o in caso d'inizio di una nuova comunità di vita ai sensi del cpv. 1. La Cassa pensione esamina periodicamente il diritto alle rendite.

5. In caso di decesso di un avente diritto ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità, sussiste il diritto ad una rendita per partner di vita, se le premesse secondo il cpv. 1 fino a 3, al momento del primo pagamento della rendita di vecchiaia o d'invalidità, vengono adempiute.

6. Se l'avente diritto ad una rendita per partner di vita percepisce

- una rendita per vedove/vedovi dell'AVS
- una rendita per vedove/vedovi di un istituto di previdenza
- una rendita per partner di vita di un istituto di previdenza

allora queste prestazioni vengono computate con le rendite per i superstiti da pagare. Vengono anche computati pagamenti di sostentamento derivanti da una sentenza di divorzio.

7. La durata della comunità di vita secondo i cpv. 1 e 2, viene computata alla durata del matrimonio secondo i presupposti del diritto dell'art. 14 per le rendite per coniugi, se sussiste un relativo contratto di sostentamento.

8. Le disposizioni per la rendite per partner valgono anche per i partner dello stesso sesso.

9. In caso di scioglimento di una comunità di vita non sussiste più il diritto ad una futura rendita per partner di vita. L'art. 14 cpv. 4 per la rendita per coniugi per il coniuge divorziato, non vale pertanto conforme al senso.

10. Il diritto del partner di vita al capitale di decesso si basa sull'art. 18 cpv. 3. L'assicurato può, tramite notifica scritta alla Cassa pensione, cambiare la sequenza dei beneficiari, a favore del suo partner di vita.

Art. 16 Rendita supplementare; rendita transitoria

1. L'avente diritto ad una rendita di vecchiaia consegue il diritto, al più presto dopo il compimento del 60° anno di età, ad una rendita supplementare (aggiunta 2). La rendita supplementare alla rendita di vecchiaia non ha luogo

- non appena l'avente diritto ad una rendita di vecchiaia raggiunge la sua età regolare di pensionamento AVS.
- del tutto od in parte, non appena viene pagata una rendita intera o parziale dell'AI.
- con il decesso dell'avente diritto ad una rendita di vecchiaia.

2. L'avente diritto ad una rendita d'invalidità ha diritto ad una rendita supplementare corrispondente al suo grado d'invalidità (aggiunta 2), solo fino a quando l'AI non paga una rendita o non paga una rendita corrispondente al suo grado d'invalidità. La rendita supplementare sarà aumentata per ogni figlio, per il quale viene corrisposta una rendita per figli secondo l'art. 13 cpv. 3. Se l'AI paga retroattivamente le sue rendite, le rendite supplementari pagate di troppo sono da restituire alla Cassa pensione.

Il diritto ad una rendita supplementare sussiste fino a quando l'avente diritto raggiunge la sua età di pensionamento AVS regolare. La rendita supplementare scade, se l'invalido non inoltra richiesta del suo diritto presso l'AI.

3. L'avente diritto ad una rendita per coniugi ha diritto ad una rendita supplementare (aggiunta 2) se, e fino a quando, egli non percepisce una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'AVS/AI, al più tardi tuttavia, fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS regolare, indipendentemente dal fatto se viene pagata una rendita AVS. In caso di nuovo matrimonio prima del compimento del 60° anno di età, si estingue il diritto alla rendita supplementare. Il coniuge divorziato non ha alcun diritto alla rendita supplementare.
4. Per un collaboratore impiegato a tempo parziale la rendita supplementare viene ridotta in conformità al grado medio d'occupazione.
5. L'avente diritto ad una rendita di vecchiaia può, se non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento AVS per lui valida, richiedere una rendita transitoria in luogo della rendita supplementare, che però non può eccedere l'importo della rendita AVS massima. In questo caso, la rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate, verranno ridotte vita natural durante, in base a calcoli attuariali. La rendita transitoria verrà corrisposta al massimo fino al raggiungimento dell'età valida di pensionamento regolare AVS dell'avente diritto alla rendita transitoria.

Art. 17 Rendita per orfani

1. Se un assicurato di sesso maschile o femminile decede prima o dopo il suo pensionamento, allora ogni suo figlio consegue il diritto ad una rendita per orfani. Questa verrà concessa fino al compimento del 20° anno di età del figlio. Per figli, che si trovano ancora in istruzione o che a causa di un difetto fisico o psichico non sono in parte o completamente abili al lavoro, il diritto alla rendita sussiste fino al compimento del 25° anno di età.

Figli in affidamento e figliastri conseguono il diritto ad una rendita per orfani, se l'assicurato ha dovuto finanziare in modo determinante il loro sostentamento.

2. La rendita per orfani ammonta per ogni orfano di un genitore al 20% della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso risp. al 20% della rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso.
3. Per orfani di entrambi i genitori il tasso quota ammonta al 40%.

Art. 18 Capitale di decesso

1. Se un assicurato decede prima di raggiungere l'età di pensionamento, allora verrà pagato un capitale di decesso agli aventi diritto.
2. Il capitale di decesso ammonta al 200% della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso risp. al 200% della rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso.
3. Avente diritto sono, indipendentemente dal diritto ereditario:
 - a) Il coniuge sopravvissuto dell'assicurato deceduto, in caso di sua assenza
 - b) i figli dell'assicurato deceduto, in caso di loro assenza
 - c) persone che sono state sostenute in modo determinante dall'assicurato deceduto, o la persona che negli ultimi 5 anni fino alla sua morte ha vissuto ininterrottamente in una comunità di vita con reciproco obbligo di sostentamento o deve mantenere uno o più figli in comune, in caso di loro assenza
 - d) i genitori dell'assicurato deceduto, in caso di loro assenza
 - e) i fratelli e le sorelle dell'assicurato deceduto.

L'assicurato può, tramite comunicazione scritta alla Cassa pensione, scegliere un'altra sequenza e determinare più precisamente i diritti dei beneficiari, indicando che il coniuge, o in sua assenza i figli, ricevano come minimo la metà del capitale di decesso. La comunicazione scritta deve essere presente presso la Cassa pensione ai tempi di vita dell'assicurato. La Cassa pensione può derogare dall'ordine citato in caso di esistenza di motivi particolari o in casi di rigore o dalla scelta dell'assicurato, e ripartire tra i superstiti il capitale di decesso in base al proprio giudizio.

Se il capitale di decesso non viene assegnato a nessuno, allora decade a favore della Cassa pensione.

Art. 19 Disposizioni di pagamento

- 1.** Per l'inizio e la fine delle rendite valgono, riservato il cpv. 2, le seguenti disposizioni:
 - a) Viene corrisposta una rendita d'invalidità, finché l'assicurato è invalido. Con il raggiungimento dell'età di pensionamento essa viene sostituita da una rendita di vecchiaia del medesimo importo.
 - b) La rendita di vecchiaia verrà pagata per la prima volta il mese successivo a quello del pensionamento. Essa viene pagata fino al decesso del pensionato.
 - c) Una rendita per coniugi verrà pagata per la prima volta il mese successivo a quello del decesso dell'assicurato; essa viene pagata vita natural durante, al più tardi tuttavia, fino a quando il coniuge si risposa prima di compiere il 60° anno di età.
 - d) La rendita supplementare alla rendita di vecchiaia, la rendita supplementare in relazione alla rendita d'invalidità, nonché la rendita supplementare alla rendita per coniugi, vengono pagate al più tardi fino a quando l'avente diritto raggiunge la sua età di pensionamento AVS regolare.
 - e) Un rendita per orfani verrà pagata per la prima volta il mese successivo a quello del decesso dell'assicurato. Essa viene corrisposta fino a quando il relativo orfano ha compiuto il 20°, rispettivamente il 25° anno di età, o fino a quando il suo diritto di rendita si estingue.

Premessa per il pagamento è l'inoltro tempestivo delle attestazioni e richieste necessarie alla Cassa pensione.

2. In caso d'invalidità o di decesso di un assicurato non verrà pagata una rendita finché la ditta paga il salario od una continuazione del salario o verrà pagata un'indennità giornaliera per malattia, che viene finanziata per almeno la metà dalla ditta. Finché l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'assicurazione militare o un'altra assicurazione alla quale la ditta ha versato dei contributi, paga ancora un'indennità giornaliera, la Cassa pensione riduce le sue prestazioni secondo l'art. 24.

3. Le rendite vengono pagate agli aventi diritto in rate mensili, per la fine del mese, arrotondate a franchi interi. I pagamenti vengono effettuati tramite versamenti postali o bancari al posto di pagamento in Svizzera designato dall'avente diritto. Su richiesta, e a proprio rischio, i pagamenti possono essere effettuati anche all'estero.

Per quel mese, durante il quale il diritto alla rendita si estingue, viene concessa la rata della rendita intera.

4. Se la rendita di vecchiaia o d'invalidità ammonta a meno del 5%, la rendita per coniuge meno del 3%, la rendita per orfani meno dell'1% della rendita di vecchiaia AVS massima, allora si può, in luogo della rendita, versare una compensazione unica in capitale.

La compensazione di capitale sarà calcolata attuarialmente. Con il suo pagamento si estinguono tutti gli altri diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti verso la Cassa pensione.

Art. 20 Scadenza, prolungamento della copertura, restituzione

1. Se il rapporto di lavoro viene sciolto dall'assicurato o dalla ditta e, secondo le disposizioni presenti, non sussiste diritto ad una prestazione assicurativa della Cassa pensione, allora l'assicurato esce, riservato l'art. 4, dalla Cassa pensione ed ha diritto ad una prestazione d'uscita secondo le disposizioni seguenti.
2. La prestazione d'uscita viene a scadenza con l'uscita dalla Cassa pensione. Da questo momento essa dev'essere remunerata ad interessi con il tasso minimo secondo la LPP. Se la Cassa pensione non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie, allora la prestazione d'uscita dopo questo periodo è da remunerare con il tasso d'interesse di mora emanato dal Consiglio federale.
3. Se il rapporto di previdenza viene sciolto nei cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, allora l'assicurato non ha diritto alla prestazione d'uscita. In questo caso vengono applicate le disposizioni per la rendita di vecchiaia (art. 12).
4. L'assicurato rimane per un mese, dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, assicurato per casi d'invalidità e di decesso, al più tardi tuttavia, fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
5. Se la Cassa pensione deve pagare prestazioni per i superstiti o d'invalidità, dopo che ha versato la prestazione d'uscita, allora la prestazione d'uscita è da restituire, in quanto è necessaria per il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. Le prestazioni per i superstiti e d'invalidità vengono ridotte se non viene eseguita una restituzione.

Art. 21 Ammontare della prestazione d'uscita

1. La prestazione d'uscita corrisponde al valore attuale delle prestazioni acquisite, applicando i fattori per il valore attuale dell'aggiunta 1 (primato di prestazioni).

Se dal calcolo sopra citato non ne risulta un importo superiore, la prestazione d'uscita comprende almeno

- a) la prestazione di entrata versata e le somme di acquisto dell'assicurato con gli interessi nonché
- b) i contributi regolari pagati dall'assicurato stesso durante il periodo contributivo, contributi straordinari e contributi speciali, aumentati di un supplemento del 4% per anno d'età a partire dal 20° anno di età, al massimo tuttavia del 100%. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

L'importo sopra citato sarà ridotto di una prestazione di uscita eventualmente trasferita a causa di divorzio (art. 11) rispettivamente di un eventuale prelievo anticipato (art. 27) con interessi (tasso d'interesse minimo della LPP).

I contributi di rischio pagati (art. 8 cpv. 1) sono considerati consumati e non vengono considerati per l'accertamento della prestazione di uscita.

La remunerazione ad interessi delle prestazioni di entrata versate e delle somme di acquisto avviene con il tasso d'interesse minimo LPP.

2. Se l'assicurato non ha ancora pagato una parte delle somme di acquisto supplementari, allora il valore attuale dei contributi di ammortizzazione ancora scoperti verrà detratto dalla prestazione di uscita secondo il cpv. 1.

3. Se la ditta ha ripreso in parte o completamente una somma d'acquisto, allora il relativo importo verrà ridotto dalla prestazione di uscita secondo il cpv. 1. Per ogni anno di contribuzione intero già trascorso, la trattenuta si riduce di un decimo della somma assunta dalla ditta. La parte non consumata va a favore del fondo per acquisti di prestazioni.

4. La prestazione d'uscita comprende in ogni caso, al momento dell'uscita dalla Cassa pensione, almeno l'aver di vecchiaia esistente secondo la LPP.

Art. 22 Utilizzo della prestazione d'uscita

1. Se l'assicurato entra a far parte di una nuova istituzione di previdenza, allora la Cassa pensione trasferisce la prestazione d'uscita alla nuova istituzione di previdenza.

2. Assicurati, che non entrano a far parte di una nuova istituzione di previdenza, devono notificare alla Cassa pensione se la prestazione d'uscita dev'essere utilizzata per l'apertura di un conto di libero passaggio presso una Fondazione bancaria, o per la costituzione di una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo sottoposto alla vigilanza sulle assicurazioni.

Se questa comunicazione non viene effettuata, al più presto dopo 6 mesi, al più tardi 2 anni dopo il caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita inclusi i suoi interessi, viene versata all'istituto collettore.

3. L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, se

- a) lascia definitivamente la Svizzera,
- b) assume un'attività lucrativa indipendente e non è più sottoposto alla previdenza professionale obbligatoria o
- c) la prestazione d'uscita è minore di un suo contributo annuo.

Per assicurati coniugati il pagamento in contanti è ammissibile solo se il coniuge dà il suo consenso per iscritto.

Art. 23 Vacanza

1. In caso di un congedo fino a 2 mesi, l'assicurazione rimane in vigore in modo invariato. I contributi dell'assicurato e della ditta sono da pagare in base al salario assicurato al momento dell'inizio della vacanza. In caso di un congedo di oltre 2 mesi, ma al massimo 3 anni, la ditta e l'assicurato possono concordare la medesima regolazione, valida come per un congedo fino a 2 mesi.

2. Se in caso di un congedo di oltre 2 mesi, manca una determinata convenzione, l'obbligo di contribuzione viene sospeso. In caso di sinistro i contributi mancanti verranno richiesti posticipatamente o computati con le prestazioni venute a scadenza.

Se nel frattempo non è intervenuto un caso di previdenza e la contribuzione viene ripresa dopo il decorso della vacanza, allora gli anni di assicurazione vengono ridotti in relazione al periodo contributivo mancante.

3. Se la vacanza oltrepassa i 3 anni, l'assicurazione sarà sospesa e la prestazione d'uscita, calcolata fino al momento di cessione del pagamento dei contributi e aumentata degli interessi per il periodo trascorso d'allora, verrà corrisposta.

Art. 24 **Computo di prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni**

1. Se in caso d'invalidità di un assicurato le prestazioni della Cassa pensione, insieme con altri redditi computabili dell'assicurato e dei suoi figli, oltrepassano il 100% del guadagno presumibilmente perso, allora le rendite che la Cassa pensione deve corrispondere, sono da ridurre in modo tale da non oltrepassare il limite menzionato.

2. Quali redditi computabili valgono:

- a) Prestazioni dell'AVS/AI (e/o assicurazioni sociali nazionali ed estere) ad eccezione degli assegni per i grandi invalidi;
- b) Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare;
- c) Il reddito di lavoro che si continua a percepire o il reddito di lavoro o sostitutivo che si potrebbe ragionevolmente esigere dall'avente diritto ad una prestazione d'invalidità;
- d) Prestazioni (nazionali ed estere) d'istituti di previdenza, istituti di libero passaggio, nonché prestazioni dell'assicurazione per il lavoro a turni.

Prestazioni uniche, in capitale, vengono messe in conto con la loro aliquota di conversione per le rendite. Eccetto l'indennità di soddisfazione e simili indennizzi, che non possono essere computati.

Sono considerate soltanto le prestazioni del medesimo tipo e scopo, che vengono corrisposte alla persona avente diritto, in base all'evento danneggiante.

3. In casi di rigore od in caso di aumento del carovita, il Consiglio di fondazione può mitigare od annullare del tutto la relativa riduzione della rendita.

4. Riduce, nega o toglie l'AVS/AI, l'assicurazione militare o l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni una prestazione, nel caso che l'avente diritto abbia provocato con colpa l'invalidità o il decesso dell'assicurato o si sia opposto ai provvedimenti d'integrazione dell'AI, allora anche la Cassa pensione può ridurre, negare o togliere conformemente le relative prestazioni.

5. La Cassa pensione può ottenere dal richiedente delle prestazioni per superstiti o d'invalidità, che le richiede a carico di terzi responsabili di cui ha diritto per il sinistro, siano cedute fino a concorrenza dell'importo dell'obbligo alla prestazione.

6. Se è contestata l'accettazione tramite l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, rispettivamente l'assicurazione militare o un'istituzione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP, in questo caso si può richiedere una prestazione anticipata della Cassa pensione. Se quando si produce un diritto a prestazioni per i superstiti o d'invalidità, non è chiaro quale istituto di previdenza è competente, allora la persona avente diritto può richiedere una prestazione anticipata da quell'istituto di previdenza presso il quale l'assicurato ha fatto parte per ultimo. La Cassa pensione paga prestazioni anticipate nell'ambito e in proporzione delle relative disposizioni minime legali, secondo la LPP.

Non appena l'obbligo di prestazione è stato determinato verso un altro assicuratore oppure un'altra istituzione di previdenza, allora questo o questa deve restituire alla Cassa pensione le prestazioni anticipate nell'ambito del determinato obbligo a prestazioni.

Art. 25 Garanzia delle prestazioni; computo

1. Le prestazioni della Cassa pensioni sono, se legalmente ammissibile, sottratte all'esecuzione forzata. Il diritto alle prestazioni, con riserva di quanto disposto nell'articolo 27, non può essere costituito in pegno né ceduto prima della sua scadenza. Accordi contrari non sono validi.
2. I crediti ceduti dalla ditta alla Cassa pensione contro un assicurato o pensionato, non si possono computare con le prestazioni della Cassa pensione. Eccezion fatta per i contributi dovuti dall'assicurato.
3. Prestazioni ricevute indebitamente dalla Cassa pensione, vengono computate con i futuri diritti a prestazioni nei confronti della Cassa pensione.

Art. 26 Obbligo d'informazione e di notifica

1. Gli assicurati devono comunicare, senza esserne richiesti, informazioni veritiere alla Cassa pensione su tutti i rapporti determinanti per la loro assicurazione, in particolare su modifiche dello stato civile e dei rapporti famigliari.
2. Le persone aventi diritto a rendite debbono, se richiesti, inoltrare alla Cassa pensione un certificato di esistenza in vita. Gli invalidi debbono notificare il reddito da rendite e da lavoro che percepiscono altrove, nonché ogni modifica del loro grado d'invalidità.
3. Gli assicurati e gli aventi diritto, sono obbligati ad inoltrare alla Cassa pensione le informazioni e la documentazione necessaria e richiesta, nonché la documentazione di prestazioni, riduzioni o rifiuti di altre istituzioni assicurative menzionate nell'art. 24 o di terzi. In caso di rifiuto, la Cassa pensione può ridurre le prestazioni in base ad una stima eseguita d'ufficio.
4. La Cassa pensione respinge qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze svantaggiose che risultino da una violazione dei doveri menzionati per gli assicurati od i loro superstiti. Se nei confronti della Cassa pensione dovessero cagionarsi dei danni derivanti da delle violazioni dei doveri, il Consiglio di fondazione può, in questo caso, chiamare la persona trasgredente a risponderne.

Art. 27 Proprietà di abitazioni: prelievo anticipato, costituzione in pegno

1. Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi 3 anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo (l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni, l'acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni o la restituzione di prestiti ipotecari). È considerato uso proprio l'utilizzazione da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Per lo stesso scopo però, egli può costituire in pegno questo importo o diritto a prestazioni previdenziali.
2. Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.
3. L'assicurato può, mediante richiesta scritta, chiedere informazioni sull'importo che è a sua disposizione per il prelievo anticipato e sull'ammontare delle riduzioni di prestazioni che incomberebbero con un tale prelievo. La Cassa pensione media un'assicurazione complementare per la copertura delle lacune d'assicurazione che ne risulterebbero ed informa l'assicurato sugli obblighi fiscali.

4. Se un assicurato utilizza la possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, egli deve inoltrare i documenti contrattuali relativi all'acquisto di proprietà, alla costruzione di abitazioni, all'ammortamento di crediti ipotecari, al regolamento o contratto d'acquisto o di credito in caso d'acquisto di partecipazioni, con la relativa impresa edile e i relativi atti in caso di partecipazioni. Nel caso l'assicurato sia sposato, è tenuto a presentare il consenso scritto da parte del coniuge.

5. Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. Il Consiglio di fondazione fissa un ordine delle priorità per il differimento di queste richieste.

6. In caso di prelievo anticipato, gli anni d'assicurazione sono ridotti in modo tale da ridurre il valore attuale delle prestazioni acquisite di un importo pari a quello prelevato. Un eventuale rimborso (anche parziale) dell'importo prelevato, viene considerato somma d'acquisto secondo l'art. 10. Un rimborso con contributi di ammortizzazione (art. 10 cpv. 5) è completamente escluso.

La Cassa pensione versa l'importo del prelievo anticipato entro 6 mesi dal momento in cui l'assicurato ha fatto valere la sua pretesa. In caso di copertura insufficiente, la Cassa pensione può estendere questo termine a 12 mesi. Se l'importo scoperto è rilevante, la Cassa pensione può differire oltre i 12 mesi il pagamento che è stato utilizzato per restituire prestiti ipotecari, a contare dalla data in cui l'assicurato ha fatto valere la sua pretesa.

Art. 28 Finanziamento

1. Le prestazioni che la Cassa pensione deve apportare, sono finanziate mediante il patrimonio ed il suo reddito, tramite i contributi regolamentari degli assicurati e della ditta, nonché da sussidi della ditta e di terzi.
2. In caso di prelievo anticipato della rendita di vecchiaia, la ditta si assume il finanziamento dell'importo attuariale mancante per il finanziamento della rendita di vecchiaia, affinché questo non possa essere prelevato dal Fondo per gli acquisti di prestazioni.
3. In caso di prelievo anticipato della rendita di vecchiaia su richiesta della ditta, questa si assume il finanziamento di eventuali prestazioni non regolamentari.
4. Per quanto concerne il finanziamento delle rendite da corrispondere, in caso di prelievo anticipato delle rendite di vecchiaia su desiderio della ditta, nell'ambito di vaste ristrutturazioni ed altri provvedimenti di simile entità, è il Consiglio di fondazione a decidere in merito. Esso potrà però tener conto degli accordi presi tra i partner sociali per il caso concreto.

Art. 29 Fondo per acquisti di prestazioni

1. Il Fondo per acquisti di prestazioni sussiste nell'ambito del patrimonio generale e del conteggio generale.
2. Sono messi a credito del Fondo per acquisti di prestazioni, gli utili attuariali ripartiti su attivi e pensionati. Questi accantonamenti sono da utilizzare in primo luogo come segue:
 - a) Attivi dell'assicurazione di rendita
 - per aumento della riserva matematica necessaria in caso d'aumenti del salario assicurato, secondo le disposizioni sui contributi straordinari (art. 9 cpv. 3).
 - per finanziare la differenza tra la rendita di vecchiaia calcolata attuarialmente, e la rendita regolamentare in caso d'inizio anticipato della rendita di vecchiaia.
 - b) Attivi dell'assicurazione LPP
 - per finanziare la differenza tra la rendita di vecchiaia calcolata attuarialmente, e la rendita regolamentare in caso d'inizio anticipato della rendita di vecchiaia.
 - per garanzia delle prestazioni minime alla generazione d'entrata (art. 33 LPP).
 - c) Pensionati
 - per concedere supplementi di rendita agli aventi diritto ad una rendita.
 - d) Per l'eliminazione di un ammanco attuariale.
3. Il Consiglio di fondazione può, in osservazione del cpv. 2, emanare ulteriori direttive d'uso, per es. aumento di prestazioni o riduzione temporanea di contributi per gli assicurati e la ditta.

Art. 30 Fondo per prestazioni complementari

1. Il Fondo per prestazioni complementari sussiste nell'ambito del patrimonio generale.
2. Sono accreditati al Fondo per prestazioni complementari, i contributi speciali degli assicurati e della ditta. Da questi mezzi è prelevato il contributo per il Fondo di Garanzia LPP e sono finanziate le rendite complementari delle rendite di vecchiaia e le prestazioni nei casi di particolare bisogno.

Art. 31 Gestione della contabilità; situazione patrimoniale

1. L'anno commerciale della Cassa pensione è l'anno civile. Il conto d'esercizio è chiuso annualmente in data 31 dicembre.
2. Il conteggio ed il rapporto annuo, debbono essere redatti al più tardi 6 mesi dopo la fine dell'anno commerciale.
3. Il patrimonio della Cassa pensione è da gestire secondo i principi riconosciuti; oltre alla sicurezza degli investimenti, si deve aspirare anche ad un reddito soddisfacente e si deve tener conto delle esigenze di liquidità della Cassa pensione.

Art. 32 Equilibrio finanziario

1. Almeno ogni 3 anni si deve fare un bilancio attuariale, tramite un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, da notificare alle Autorità di vigilanza.
2. Se risulta un ammanco attuariale, il Consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, emana provvedimenti adeguati per eliminare la copertura insufficiente. Se necessario, i contributi degli assicurati (con l'accordo del Consiglio di fondazione) e della ditta (con il suo accordo) sono aumentati od adattati alle prestazioni assicurative ed ai mezzi esistenti, incluse le rendite in corso, dopo aver preso accordi con le Autorità di vigilanza. Queste misure possono essere collegate tra loro.
3. In particolare la Cassa pensione può, durante il periodo della copertura insufficiente, richiedere dagli assicurati e dalla ditta, nonché dai pensionati, ulteriori contributi per eliminare la copertura insufficiente. Il contributo della ditta deve ammontare almeno alla somma di tutti i contributi degli assicurati. L'ammontare dei contributi degli assicurati è determinato nell'aggiunta 2. La richiesta del contributo ai pensionati avviene tramite computo con le rendite in corso.
4. Per l'eliminazione della copertura insufficiente la ditta può contribuire depositando versamenti facoltativi su un conto separato «riserve di contributi del datore di lavoro» indicandone lo scopo. I depositi non possono eccedere l'ammanto attuariale e non sono remunerati ad interesse.
5. La Cassa pensione informa le Autorità di vigilanza, la ditta, gli assicurati, nonché i pensionati, sulla copertura insufficiente ed i provvedimenti decisi.
6. In caso di liquidazione parziale, l'ammanto attuariale è dedotto in proporzione alle prestazioni d'uscita regolamentari da trasferire, se in questo modo non risultano diminuiti gli averi di vecchiaia LPP (art. 18 LFLP).

Art. 33 Liquidazione parziale

1. In caso di liquidazione parziale, gli assicurati uscenti dalla Cassa pensione, a parte la prestazione d'uscita regolamentare, hanno inoltre diritto ad un diritto individuale e collettivo dei mezzi liberi. Quale data ultima della liquidazione parziale, vale quella del 31 dicembre dell'anno civile antecedente l'anno d'uscita dalla Cassa pensione.

2. La liquidazione parziale si può considerare di fatto

- a) in caso di scioglimento di una Convenzione d'adesione
- b) in caso di separazione di una parte dell'impresa o in caso di licenziamento a causa di provvedimenti di ristrutturazione, se ciò concerne però almeno il 5% della riserva matematica degli assicurati attivi
- c) in caso di separazione di un'unità chiusa in un'impresa indipendente, se ciò concerne almeno l'1% degli assicurati attivi
- d) in caso di separazione di piccoli gruppi e licenziamenti quale conseguenza della lett. a) fino a c) che, osservate in se stesse, non attiverebbero una liquidazione parziale, se ciò complessivamente concernesse almeno il 10% della riserva matematica degli assicurati attivi entro il medesimo anno commerciale.

3. La base per le disposizioni dei mezzi liberi sono il bilancio attuariale e commerciale (conteggio annuo con il bilancio, conto d'esercizio ed aggiunta) dai quali si può vedere attraverso i valori di vendita (valori di mercato) lo stato finanziario effettivo della Cassa pensione. La valutazione dei valori patrimoniali e degli obblighi, nonché la formazione di accantonamenti e riserve, avviene secondo principi professionali continuamente applicati. È determinante il conteggio annuo esaminato dall'Organo di controllo, per la designazione della data della liquidazione parziale.

Se in base allo sviluppo nei mercati di capitale, il patrimonio della Cassa pensione dovesse diminuire in modo sensibile, il Consiglio di fondazione si riserva di definirne a nuovo la base, in accordo con l'Autorità di vigilanza.

4. In particolare, le seguenti riserve ed accantonamenti non valgono quali mezzi liberi:

- a) la riserva per l'invecchiamento;
- b) la riserva di fluttuazione;
- c) Gli accantonamenti per i casi assicurativi pendenti, indennità al rincaro di aventi diritto ad una rendita e promesse fatte per miglioramenti di prestazioni, nonché ulteriori accantonamenti motivati professionalmente, per garantire la continuità della Cassa pensione in base al bilancio attuariale della Cassa pensione.

5. I mezzi liberi sono fissati, secondo il cpv. 3, in percentuale alla riserva matematica complessivamente necessaria della Cassa pensione. La quota parte dei mezzi liberi relativi agli assicurati, corrisponde a questa percentuale applicata sulla prestazione d'uscita. Prestazioni d'entrata e somme d'acquisto apportate dopo il 30 giugno, prima della data determinante della liquidazione parziale, non vengono considerate per il calcolo della quota parte dei mezzi liberi.

6. In caso d'uscita di gruppo viene – oltre alla quota parte dei mezzi liberi – trasferita alla nuova istituzione di previdenza una parte delle riserve d'invecchiamento secondo il cpv. 4 lett. a), calcolata proporzionalmente in rapporto alle prestazioni d'uscita versate nella riserva matematica complessivamente necessaria, se le quote parte sono state acquisite durante l'appartenenza alla Cassa pensione. I mezzi complessivi da trasferire vengono di regola trasferiti sotto forma liquida. Per far ciò è necessario un contratto di trasferimento con la nuova istituzione di previdenza, che deve essere registrata nel registro di commercio.

Costituisce un'uscita di gruppo se, di fatto, più assicurati si lasciano trasferire insieme, come gruppo, nella medesima nuova istituzione di previdenza e tutti i mezzi da trasferire sono trasferiti collettivamente.

7. In caso d'uscite singole (licenziamenti) dalla Cassa pensione quale conseguenza di un fatto di liquidazione parziale secondo il cpv. 2, la quota parte dei mezzi liberi è trasferita individualmente.

8. La Cassa pensione informa gli assicurati e pensionati sulla liquidazione parziale. Questi hanno il diritto di far esaminare e far decidere le premesse, il procedimento ed il piano di ripartizione presso le Autorità di vigilanza competenti, se il tentativo precedente di un accordo, includendo il Consiglio di fondazione della Cassa pensione, è stato invano. Se non sono fatte obiezioni, il piano di ripartizione è reso legalmente valido. Un'eventuale obiezione alle Autorità di vigilanza competenti deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione. Un'obiezione contro la decisione delle Autorità di vigilanza, non ha normalmente un effetto dilatorio.

L'organo di controllo conferma nel suo rapporto secondo l'art. 37, il procedimento regolare della liquidazione parziale.

Art. 34 Organi della Cassa pensione

1. Gli organi della Cassa pensione sono il Consiglio di fondazione e l'Organo di controllo.
2. Tutte le persone che partecipano alla gestione, al controllo od alla vigilanza della Cassa pensione, sono soggetti al segreto professionale per quanto concerne le informazioni personali di assicurati e di beneficiari di cui siano venuti a conoscenza, nonché per gli affari commerciali della Cassa pensione e della ditta, e ciò anche dopo la fine della loro attività per la Cassa pensione.

Art. 35 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione è composto da 14 membri. 7 membri, compreso il presidente, sono designati dalla ditta e 7 membri sono eletti dagli assicurati tra loro. Il Consiglio di fondazione nomina il vicepresidente fra i 7 membri eletti. Tra l'altro, il Consiglio di fondazione si costituisce da se stesso.
2. Per i 7 membri del Consiglio di fondazione eletti dagli assicurati, sono contemporaneamente eletti 7 supplenti. Per i 7 membri designati dalla ditta, sono contemporaneamente designati 7 supplenti. Presidente e vicepresidente possono essere rappresentati dai supplenti solo nella loro funzione quale membro del Consiglio di fondazione.
3. I membri del Consiglio di fondazione ed i supplenti possono esercitare la loro carica soltanto finché sono assicurati ed il loro posto di lavoro si trova in Svizzera.
4. Il periodo di carica dei membri del Consiglio di fondazione eletti e dei supplenti, inizia il 1° luglio successivo all'elezione e dura 3 anni. Essi sono rieleggibili alla fine del loro mandato. Se un membro del Consiglio di fondazione eletto dagli assicurati esce durante il periodo di carica, allora è da sostituire fino alle prossime elezioni da un supplente secondo l'art. 42 cpv. 2. La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione e dei supplenti designati dalla ditta, è determinato dalla ditta stessa.
5. Il Consiglio di fondazione si riunisce, su ordine del presidente, ogni volta che gli affari lo richiedono, nonché su richiesta scritta di almeno 3 membri del Consiglio di fondazione. Di regola le convocazioni devono essere inoltrate ai membri del Consiglio di fondazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data della riunione, nonché inviate per conoscenza ai membri supplenti. Partecipa alla riunione il gerente con voto consultivo.
6. Il Consiglio di fondazione è in grado di deliberare se sono presenti almeno 3 membri del Consiglio di fondazione designati dalla ditta e 3 membri eletti o i relativi supplenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei membri e dei supplenti presenti e soltanto sui punti inseriti nell'ordine del giorno. Il presidente vota insieme agli altri. In caso di parità di voto, il punto all'ordine del giorno è respinto. Decisioni tramite circolare sono ammissibili se nessuno richiede una consultazione verbale.
7. Sul contenuto delle riunioni è redatto un verbale che raccoglie anche le decisioni prese tramite circolare e che deve essere recapitato ai membri del Consiglio di fondazione ed ai supplenti, entro 2 settimane dalla data della riunione.

Art. 36 Compiti del Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione conduce gli affari della Fondazione in base alle disposizioni legali, alle disposizioni dell'atto di fondazione, nonché del regolamento ed in base alle direttive dell'Autorità di vigilanza. Il Consiglio di fondazione emana le decisioni necessarie per raggiungere lo scopo della Fondazione e le necessarie disposizioni d'esecuzione.
2. Il Consiglio di fondazione può delegare singoli compiti e competenze a commissioni esterne od a terzi esterni.
3. Il Consiglio di fondazione designa una società fiduciaria indipendente quale Organo di controllo, nonché un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, per esaminare il bilancio finanziario (art. 53 LPP).
4. Il Consiglio di fondazione, su proposta della ditta, nomina un gerente dell'ufficio d'amministrazione. L'ufficio d'amministrazione esegue le decisioni del Consiglio di fondazione ed evade gli affari in corso.
5. Il Consiglio di fondazione nomina le persone aventi il diritto di firma e determina il tipo della firma.

Art. 37 Organo di controllo

L'Organo di controllo esamina annualmente la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale della Cassa pensione e l'Organo di controllo redige poi un rapporto scritto per il Consiglio di fondazione e la ditta.

Art. 38 Ufficio elettorale

1. Per la preparazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio di fondazione, viene eretto un ufficio elettorale.
2. L'ufficio elettorale è composto di 7 membri. Il gerente dell'ufficio elettorale è designato dal Consiglio di fondazione ed i restanti 6 membri dai sindacati.
3. I collaboratori, che sono proposti quali rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di fondazione, non possono essere membri dell'ufficio elettorale.

Art. 39 Diritto di voto, eleggibilità

1. Aveni diritto di voto sono gli assicurati attivi con luogo di lavoro in Svizzera.
2. Eleggibili come membri del Consiglio di fondazione e come supplenti sono, ad eccezione dei collaboratori dell'ufficio d'amministrazione, gli assicurati con luogo di lavoro in Svizzera.

Art. 40 Diritto di proposta

Sindacati, gruppi d'interessi e collaboratori, propongono almeno 14 candidati per il Consiglio di fondazione, quali membri del Consiglio di fondazione e supplenti. Per ogni candidato occorrono 20 firme di aventi diritto di voto.

Art. 41 Procedimento elettorale

1. Il Consiglio di fondazione stabilisce una data per le elezioni nell'ultimo trimestre del periodo del mandato del Consiglio di fondazione. La data dell'elezione è resa pubblica, al più tardi, 3 mesi prima.
2. Le proposte d'elezione devono pervenire all'ufficio elettorale al più tardi 30 giorni dopo la pubblicazione della data delle elezioni.
3. L'ufficio elettorale informa i candidati sulle proposte d'elezione valide che sono state inoltrate. I candidati che rifiutano un'eventuale elezione, devono informarne l'ufficio elettorale entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione stessa.
4. Al più tardi 14 giorni prima della data delle elezioni, sono inoltrati agli aventi diritto di voto le liste dei candidati e le schede elettorali. In questo modo possono essere dati tanti voti quanti sono i membri del Consiglio di fondazione e supplenti da votare. L'accumulo dei voti non è permesso.
5. L'elezione è segreta ed avviene per corrispondenza. Sono eletti quali membri del Consiglio di fondazione quei candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. A seguire sono eletti quali supplenti quei candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti rimanenti. In caso di parità di voti si decide a sorte.
6. L'ufficio elettorale pubblica il risultato delle elezioni entro 30 giorni, al più tardi prima della fine del periodo del mandato in corso, e sull'elezione effettuata redige un verbale che sarà sottoposto all'attenzione del nuovo Consiglio di fondazione.

Art. 42 **Primo periodo in carica, uscita dal Consiglio di fondazione**

- 1.** La prima data delle elezioni fu il 1° ottobre 1998. Il periodo in cui restò in carica il primo Consiglio di fondazione eletto, iniziò il 1° ottobre 1998 e terminò il 30 giugno 2001.
- 2.** Se un Membro del Consiglio di fondazione, eletto dagli assicurati, esce dal Consiglio di fondazione, secondo l'art. 41 cpv. 5 deve essere sostituito dal supplente con il maggior numero di voti, ed il supplente stesso è da sostituire con quel candidato non eletto che ha conseguito il maggior numero di voti.
- 3.** Se un supplente eletto dagli assicurati esce durante il periodo del proprio mandato, secondo l'art. 41 cpv. 5 deve essere sostituito dal quel candidato non eletto che ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 43 Prestazioni nel caso di situazioni particolari

1. Laddove il regolamento non prevedesse, per un particolare evento, di fornire prestazioni ad un assicurato, ai suoi famigliari od a persone che gli stanno vicino, ma fosse invece opportuno fornire la prestazione stessa nel rispetto delle finalità previdenziali della Cassa pensione, il Consiglio di fondazione può, su richiesta ben motivata, decidere di ammettere la prestazione.
2. In questo caso il Consiglio di fondazione può deliberare in piena libertà di giudizio, considerando le circostanze del singolo caso, nonché considerando gli interessi superiori della Cassa pensione. Se necessario, determina il tipo, l'entità e la durata della prestazione, la quale sarà da porre a carico del Fondo per prestazioni complementari.

Art. 44 Disposizioni d'esecuzione, applicazione del regolamento e lacune

1. Qualora al regolamento si rendano necessarie eventuali disposizioni d'esecuzione, queste sono emanate dal Consiglio di fondazione.
2. Il Consiglio di fondazione, in casi particolari, può derogare da questo regolamento, se l'applicazione dello stesso significasse un eccessivo rigore per la o per le persone colpite, purchè la deroga sia funzionale alle finalità ed agli scopi istituzionali della Cassa pensione.
3. Su questioni non previste o non completamente disciplinate da questo regolamento, decide il Consiglio di fondazione tenuto conto delle finalità e degli scopi istituzionali della Cassa pensione.

Art. 45 Revisione del regolamento

1. La revisione del regolamento viene effettuata dal Consiglio di fondazione. I cambiamenti del regolamento sono da notificare alle Autorità di vigilanza competenti.
2. Disposizioni che prevedono od hanno come conseguenza ulteriori prestazioni a carico della ditta, non possono essere emanate senza il consenso della stessa.

Art. 46 Contestazioni

1. Contestazioni tra la Fondazione ed il datore di lavoro o gli aventi diritto, vengono risolte in base alla LPP dai tribunali cantonali, in base alla procedura prevista dalla legge.
2. Il foro competente è la sede svizzera o la sede di residenza dell'imputato od il luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

Art. 47 Entrata in vigore; disposizioni transitorie

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005 e sostituisce l'attuale regolamento in vigore dal 1° gennaio 2001.
2. Le rendite in corso per il 31 dicembre 2004 non subiscono cambiamenti. I presupposti del diritto delle rendite in corso, nonché delle prestazioni ai superstiti di aventi diritto a determinate rendite, vengono disciplinate dalle presenti disposizioni.
3. In caso di decesso di aventi diritto ad una rendita, con rendite già in corso per il 31 dicembre 1997, i valori attuali delle prestazioni per i superstiti devono corrispondere almeno agli importi in franchi pagati per il 31 dicembre 1997, in base ai regolamenti in vigore al 31 dicembre 1997.

Art. 48 Disposizioni transitorie per gli assicurati della Cassa pensione Ciba-Geigy

1. Queste disposizioni transitorie valgono per gli assicurati attivi, che per il 31 dicembre 1997 erano assicurati presso la Cassa pensione Ciba-Geigy.
2. Assicurati assunti nell'assicurazione risparmio entro il 31 dicembre 1995, per motivi di vecchiaia o salute possono, in caso di pensionamento di vecchiaia, prelevare il capitale completo al posto della rendita di vecchiaia (art. 12 cpv. 6).
3. Dichiarazioni avvenute entro il 31 dicembre 1995, per beneficiari sul capitale di decesso secondo il regolamento del 1° gennaio 1987, rimangono valide.
4. Per ogni assicurato maschile attivo in data 1° gennaio 1998 e già facente parte della Cassa pensione al 31 dicembre 1997, il tasso di rendite, la riduzione fissa ed il supplemento fisso per la rendita di vecchiaia, rimangono invariati se la situazione previdenziale non è cambiata (per es. in base ad un cambiamento del grado d'occupazione, di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, il trasferimento della prestazione di libero passaggio a causa di divorzio, ecc.).
5. Per ogni assicurata di sesso femminile, in data 1° gennaio 1998, e già appartenente alla Cassa pensione al 31 dicembre 1997, la nuova rendita di vecchiaia ed il nuovo tasso di rendita risultano da un calcolo d'entrata secondo il presente regolamento e con l'applicazione della tabella dei valori attuali dell'aggiunta 1. Sono determinanti per il calcolo d'entrata, l'età ed il salario assicurato in data il 31 dicembre 1997. Per la prestazione d'entrata è considerato il valore attuale delle prestazioni acquisite secondo l'art. 21 del regolamento, valido dal 1° gennaio 1996.
Se la nuova rendita di vecchiaia assicurata è minore del 106,4% della rendita di vecchiaia assicurata per il 31 dicembre 1997, allora la nuova rendita assicurata sarà aumentata proporzionalmente.
Un'assicurata di sesso femminile può, entro il 1° gennaio 2006, percepire la rendita di vecchiaia e la rendita supplementare già cinque anni prima del raggiungimento dell'età regolare AVS per lei valida. Se il rapporto di previdenza viene sciolto durante questo periodo, allora non sussiste il diritto ad una prestazione d'uscita.
6. Per le donne assicurate già prima del 1° gennaio 1985 presso la Cassa pensione Ciba-Geigy, che secondo il regolamento valido per il 1° gennaio 1987 avevano l'età di pensionamento di 60 anni, vale anche il cpv. 5 e l'età di pensionamento di 65 anni. Queste donne assicurate hanno il diritto, fino al 1° gennaio 2006, di percepire la rendita di vecchiaia (ma non la rendita supplementare alla rendita di vecchiaia) già dal compimento del 55° anno d'età. Se il rapporto di previdenza è sciolto dopo il compimento del 55° anno d'età, allora non sussiste alcun diritto alla prestazione d'uscita.
7. In caso di prelievo anticipato della rendita di vecchiaia da parte di donne assicurate secondo i cpv. 5 e 6, la rendita di vecchiaia assicurata è ridotta in percentuale in base all'importo prelevato. La riduzione dipende dal numero d'anni di cui consiste il prelievo anticipato prima dell'età di pensionamento ed ammonta a:

Prelievo della rendita di vecchiaia in anni	Riduzione della rendita di vecchiaia assicurata prima dell'età di pensionamento in % del suo importo
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	20
9	20
10	20

Per valori intermedi, i fattori di riduzione saranno interpolati.

8. In caso di prelievo anticipato (prima del 1° gennaio 2006) della rendita di vecchiaia, su desiderio degli assicurati che per il 31 dicembre 1995 erano assunti dalla Cassa pensione Ciba-Geigy, questi possono usufruire dei fattori di riduzione secondo il regolamento valido dal 1° gennaio 1987, applicando la definizione degli anni di contribuzione. Per gli assicurati di sesso femminile secondo il cpv. 6, questa definizione non è valida.

9. In caso di decesso e se il grado d'occupazione non è stato cambiato, la rendita per il coniuge e l'eventuale capitale di decesso corrispondono almeno alla somma in franchi calcolata per il 31 dicembre 1995 (Cassa pensione e Cassa integrazione messe insieme) secondo il regolamento valido dal 1° gennaio 1987. In caso di decesso, secondo il regolamento valido dal 1° gennaio 1987, l'indennità in capitale non è considerata.

Per gli assicurati assunti nell'assicurazione risparmio per il 31 dicembre 1995, per motivi di vecchiaia o di salute questa disposizione non è valevole.

10. Una donna già sposata prima del 1° gennaio 1991 e con il marito già assicurato della Cassa pensione Ciba-Geigy prima del 1° gennaio 1991, in caso di decesso dell'assicurato ha diritto ad una rendita vedovile indipendentemente dall'obbligo di sostentamento, durata del matrimonio ed età.

Art. 49 Disposizioni transitorie per assicurati dei Fondi di pensione Sandoz

1. Queste disposizioni transitorie valgono per assicurati attivi che in data 31 dicembre 1997 erano già assunti nelle Casse pensioni I e II dei Fondi di pensione Sandoz I e II.

2. Per ogni assicurato attivo in data 1° gennaio 1998, e già appartenente fin dal 31 dicembre 1997 alle Casse pensioni I e II, la nuova rendita di vecchiaia assicurata ed il nuovo tasso di rendita saranno conteggiati secondo il presente regolamento, applicando la tabella dei valori attuali dell'aggiunta 1.

Determinanti per il calcolo d'entrata sono l'età ed il salario assicurato al 31 dicembre 1997, che si calcola in base al presente regolamento. Quale prestazione d'entrata è messa in atto la prestazione d'uscita secondo l'art. 36 del regolamento delle Casse pensioni I e II e dei Fondi di pensione Sandoz I e II, valido dal 1° gennaio 1990. Inoltre la prestazione d'uscita regolamentare dell'assicurazione di rendita (valore attuale delle prestazioni acquisite) è calcolata sulle basi attuariali della Cassa pensione Novartis e la differenza risultante verso la prestazione d'uscita regolamentare, è corrisposta quale ulteriore prestazione di entrata.

Se la nuova rendita di vecchiaia assicurata ammonta a più del 60% del salario assicurato, allora il nuovo tasso di rendita sarà limitato al 60% e la parte eccedente della nuova rendita di vecchiaia assicurata, sarà gestita quale parte di rendita assicurata supplementare.

3. Se la nuova rendita di vecchiaia secondo il cpv. 2 è minore della rendita di vecchiaia assicurata al 31 dicembre 1997 computando anche l'assicurazione di capitale (capitale esistente al 31.12.1997, aumentato dei contributi a risparmio mancanti dell'assicurato e del datore di lavoro fino all'età di pensionamento regolare, senza interessi, ma come minimo il capitale minimo garantito), allora la nuova rendita di vecchiaia assicurata viene elevata alla rendita di vecchiaia così determinata.

Se il nuovo tasso di rendita è minore del tasso di rendita dell'assicurazione di rendita finora attuato moltiplicato per il rapporto di 60/100, allora la nuova rendita di vecchiaia assicurata viene aumentata in proporzione.

4. Per assicurate di sesso femminile, il calcolo secondo i cpv. 2 e 3 è effettuato sull'età di pensionamento di 62 anni, secondo i principi del regolamento precedente della Cassa pensione Ciba-Geigy, valido dal 1° gennaio 1996. Dopodiché il calcolo sull'età di pensionamento di 65 anni avviene secondo le disposizioni dell'art. 48 cpv. 5.

Un'assicurata di sesso femminile può, fino al 1° gennaio 2006, percepire la rendita di vecchiaia e la rendita supplementare già 5 anni prima di raggiungere l'età di pensionamento regolare AVS per lei valida. Se il rapporto di previdenza è sciolto in questo periodo di tempo, allora non sussiste alcun diritto alla prestazione d'uscita.

5. Per le assicurate di sesso femminile che avevano raggiunto il 45° anno d'età nell'anno civile 1990 o che avevano già superato quest'età e secondo il regolamento valido dal 1° gennaio 1990 avevano diritto all'età di pensionamento di 60 anni, è valido anche per loro il cpv. 4 e l'età di pensionamento di 65 anni. Queste assicurate di sesso femminile possono, prima del 1° gennaio 2006, percepire la rendita di vecchiaia (ma non la rendita supplementare alla rendita di vecchiaia) già dopo il compimento del 55° anno d'età. Se il rapporto di previdenza è sciolto dopo il compimento del 55° anno d'età, allora non sussiste alcun diritto alla prestazione d'uscita.

6. In caso di prelievo anticipato della rendita di vecchiaia su richiesta di assicurate di sesso femminile secondo i cpv. 4 e 5, la rendita di vecchiaia assicurata sarà ridotta in percentuale all'importo prelevato. La riduzione dipende dal numero d'anni di cui consiste il prelievo anticipato prima dell'età di pensionamento ed ammonta:

Prelievo della rendita di vecchiaia in anni	Riduzione della rendita di vecchiaia assicurata prima dell'età di pensionamento in % del suo importo
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	20
9	20
10	20

Per valori intermedi, i fattori di riduzione saranno interpolati.

7. In caso di richiesta dell'assicurato per un prelievo anticipato della rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2006, l'assicurato può richiedere i fattori di riduzione secondo il regolamento valido dal 1° gennaio 1990, applicando la definizione degli anni di assicurazione. Per assicurate di sesso femminile secondo il cpv. 5, questa disposizione non è valida.

Art. 50 Disposizioni transitorie per assicurati della Caisse de Retraite de Zyma SA

Per gli assicurati attivi che per il 31 dicembre 1998 facevano parte della Caisse de Retraite de Zyma, valgono le disposizioni transitorie dell'art. 48 con eccezione dell'art. 48 cpv. 2, 6 e 10, per quanto applicabili.

Art. 51 Disposizioni transitorie per assicurati della Cassa pensione Wander AG

Per gli assicurati attivi che a tutto il 31 dicembre 1997 facevano parte della Cassa pensione Wander AG, valgono le disposizioni transitorie dell'art. 49, con eccezione dell'art. 49 cpv. 5, per quanto applicabili.

Tabella del valore attuale

- per il calcolo d'entrata secondo l'art. 10
- per il calcolo d'uscita secondo l'art. 21
- per il calcolo della riduzione degli anni d'assicurazione in caso di divorzio, secondo l'art. 11 cpv. 4 e in caso di prelievo anticipato, secondo l'art. 27

età	fattore del valore attuale	età	fattore del valore attuale
20	4,8649	45	8,6634
21	4,9686	46	8,8844
22	5,0754	47	9,1125
23	5,1855	48	9,3481
24	5,2992	49	9,5916
25	5,4164	50	9,8429
26	5,5371	51	10,1028
27	5,6616	52	10,3712
28	5,7896	53	10,6478
29	5,9214	54	10,9334
30	6,0568	55	11,2272
31	6,1959	56	11,5293
32	6,3390	57	11,8404
33	6,4862	58	12,1603
34	6,6377	59	12,4900
35	6,7941	60	12,8309
36	6,9552	61	13,1854
37	7,1214	62	13,5553
38	7,2931	63	13,9479
39	7,4707	64	14,3707
40	7,6540	65	14,8436
41	7,8433		
42	8,0389		
43	8,2405		
44	8,4487		

Questi fattori al valore attuale, valgono per anni d'età interi. I mesi trascorsi sono considerati proporzionalmente tramite interpolazione lineare.

Importo massimo della quota di coordinazione e del salario assicurato secondo l'art. 6

L'importo massimo della quota di coordinamento ammonta a	CHF 24 120.–
L'importo massimo del salario assicurato ammonta a	CHF 195 880.–

Contributo speciale secondo gli art. 8 e 9

Il contributo speciale dell'assicurato ammonta allo 0,3% del salario assicurato.

Il contributo speciale della ditta ammonta allo 0,3% della somma dei salari assicurati.

Contributo per l'eliminazione di una copertura insufficiente secondo l'art. 32

Il contributo dell'assicurato ammonta come massimo al 2% del salario assicurato. Il contributo della ditta deve essere almeno dello stesso importo della somma dei contributi degli assicurati.

Rendite complementari secondo l'art. 16

1. La rendita supplementare alla rendita di vecchiaia ammonta all'anno a	CHF 18 000.–
2. La rendita supplementare in relazione alla rendita d'invalidità ammonta all'anno a	CHF 16 800.–
3. La rendita supplementare alla rendita per figli ammonta per figlio ed anno	CHF 4 800.–
4. La rendita supplementare alla rendita per coniugi ammonta all'anno a	CHF 3 600.–

1. Ammissione

Uomo	
Data di nascita	20.9.1967
Data d'entrata	1° gennaio 1998
Età d'entrata	30 anni 3 mesi
Anni d'assicurazione possibili fino al pensionamento di 65 anni	34 anni 9 mesi

Salario assicurato (art. 6)

Reddito annuo per il 1.1.1998	CHF 75 000.–
Quota di coordinazione (30% x 75 000)	CHF 22 500.–
Salario assicurato	CHF 52 500.–

Tasso di rendita

1,5% x anni d'assicurazione possibili (1,5% x 34 anni 9 mesi)	52,125%
---	---------

Rendita di vecchiaia assicurata (art. 12)

Tasso di rendita x salario assicurato (52,125% x 52 500)	CHF 27 365.60
--	---------------

2. Calcolo d'acquisto (art. 10)

Fattore del valore attuale dell'aggiunta 1, all'età di 30 anni 3 mesi	6,09158
---	---------

L'acquisto di 1 anno assicurativo aumenta

– il tasso di rendita dell'	1,5%
– la rendita di vecchiaia di (1,5% x 52 500)	CHF 787.50

Spese per l'acquisto di

1 anno assicurativo (787.50 x 6,09158)	CHF 4 797.10
--	--------------

Acquisto di anni d'assicurazione con la prestazione d'entrata

Prestazione d'entrata della Cassa pensione precedente	CHF 25 184.90
Prestazione d'entrata/spese per l'acquisto di un anno d'assicurazione 25 184.90 / 4 797.10	5 anni 3 mesi

Anni d'assicurazione possibili dopo l'acquisto

Anni d'assicurazione possibili prima dell'acquisto + anni d'assicurazione acquistati 34 anni 9 mesi + 5 anni 3 mesi	40 anni
---	---------

Tasso di rendita

1,5% x anni d'assicurazione possibili (1,5% x 40)	60,000%
---	---------

Rendita di vecchiaia assicurata (art. 12)

Tasso di rendita x salario assicurato (60% x 52 500)	CHF 31 500.00
--	---------------

3. Calcolo d'uscita (art. 21)

Data d'uscita	31.12.2007
Età per la data d'uscita	40 anni 3 mesi
Età LPP per la data d'uscita	40 anni
Fattore del valore attuale aggiunta 1, per l'età di 40 anni 3 mesi (9 x 7,6540 + 3 x 7,8433) / 12	7,7013
Salario assicurato per la data d'uscita	CHF 68 500.00
Rendita di vecchiaia assicurata per la data d'uscita	CHF 41 100.00
Anni d'assicurazione computabili	
dall'età d'entrata fino all'età d'uscita	10 anni
anni d'assicurazione acquistati	5 anni 3 mesi
	<u>15 anni 3 mesi</u>
Prestazione acquistata	
1,5% x anni d'assicurazione computabili x salario assicurato	
1,5% x 15 anni 3 mesi x 68 500	CHF 15 669.40
Prestazione d'uscita	
A) Valore attuale delle prestazioni acquistate	
Prestazione acquistata x fattore del valore attuale	
15 669.40 x 7,7013	CHF 120 675.-
B) Importo minimo della prestazione d'uscita	
contributi regolari dell'assicurato	CHF 27 685.25
contributi particolari dell'assicurato	CHF 3 200.10
contributi speciali dell'assicurato	CHF 1 203.70
■ Totale dei contributi dell'assicurato	CHF 32 089.05
■ Supplemento sui contributi dell'assicurato (40-20) x 4% x 32 089.05	CHF 25 671.25
■ Prestazione d'entrata	CHF 25 184.90
■ Interessi sulla prestazione d'entrata del 1.1.1998 al 31.12.2007	CHF 12 094.90
Totale	CHF 95 040.10
Massimo da A) e B)	CHF 120 675.-

4. Prelievo anticipato (art. 27)

Prelievo anticipato per il	31.12.2007
Età per la data del prelievo anticipato	40 anni 3 mesi
Anni d'assicurazione possibili (incl. anni acquistati)	40 anni
Fattore del valore attuale aggiunta 1, all'età di 40 anni 3 mesi	7,7013
Salario assicurato in caso di prelievo anticipato	CHF 68 500.-
Rendita di vecchiaia assicurata in caso di prelievo anticipato	CHF 41 100.-
Importo massimo del prelievo (secondo 3. prestazione d'uscita)	CHF 120 675.-
Importo del prelievo	CHF 100 000.-

In caso di prelievo anticipato di CHF 100 000.- la rendita di vecchiaia si riduce

dell'importo del prelievo/fattore del valore attuale 100 000/7,7013	CHF 12 984.80
--	---------------

Ciò corrisponde ad una riduzione degli anni e mesi d'assicurazione pari

alla riduzione della rendita di vecchiaia/rendita di vecchiaia per 1 anno assicurativo 12 984.80/(1,5% x 68 500)	12 anni 8 mesi
---	----------------

Anni d'assicurazione possibili dopo prelievo anticipato

Anni d'assicurazione possibili prima del prelievo anticipato	40 anni
Riduzione degli anni e mesi d'assicurazione	- 12 anni 8 mesi
Anni d'assicurazione possibili dopo il prelievo anticipato	27 anni 4 mesi

Tasso di rendita dopo il prelievo anticipato

1,5% x anni d'assicurazione possibili (1,5% x 27 anni 4 mesi)	41%
---	-----

Rendita di vecchiaia dopo il prelievo anticipato

Tasso di rendita x salario assicurato 41% x 68 500	CHF 28 085.-
---	--------------

Imprese, che si sono affiliate alla Cassa pensione

Novartis International AG, Basel

Novartis Pharma AG, Basel

Novartis Pharma Services AG, Basel

Novartis Pharma Stein AG, Stein

Novartis Pharma Schweiz AG, Bern

Novartis Pharma Schweizerhalle AG, Schweizerhalle

Pharmanalytica SA, Locarno

Ciba Vision AG, Embrach

Novartis Consumer Health SA, Nyon

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Bern

Novartis Tiergesundheit AG, Basel

Novartis Centre de Recherche Santé Animale SA, St-Aubin

Novartis Forschungsstiftung, Zweigniederlassung Friedrich Miescher Institut, Basel

Novartis Stiftung für nachhaltige Entwicklung, Basel

Interpharma, Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, Basel

Indice delle voci

	I numeri indicano gli articoli del regolamento
A	
Accantonamenti	29.2
Acquisto d'anni d'assicurazione	10.1
Acquisto successivo d'anni d'assicurazione	10.1
AI (termine)	1.1
Ammanco attuariale	29.2, 32.2
Amministrazione del patrimonio	31.3
Ammissione	3, 4
Anni d'assicurazione	1.2
Anno commerciale della Cassa pensione	31.1
Assegnamento all'assicurazione, cnfr. ammissione	
Assicurati	1.1
Assicurati esterni	4
Assicurazione	
di collaboratori con più datori di lavoro	3.3
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro	4.1
uscita anticipata	20.1
Assicurazione di rendite	
ammissione	3
in caso di rapporto di lavoro particolare	6.10
per assicurati esterni	4
prestazioni assicurative	11 ff.
reddito	8 ff.
Assicurazione facoltativa	3.3
Assicurazione LPP	2.2
Assicurazione per il lavoro a turni	2.2
Assicurazioni della Cassa pensione	2.2
Assunzione all'assicurazione di rendite	3, 4
Aumento	
dei contributi in caso di ammanco	32.2
del reddito totale	6.6
del salario assicurato	9.3
Autorità di vigilanza	36
AVS (termine)	1.1
B	
BVV 2 (termine)	1.1

	I numeri indicano gli articoli del regolamento
C	
Calcolo	
della rendita d'invalidità	13
della rendita di vecchiaia	12.2, 12.4
della rendita per coniugi	14
della rendita per orfani	17
Capitale di decesso	18
aventi diritto	18.3
importo	18.2
scadenza	18.1
Capitale di vecchiaia	
importo	12.6
termine di notifica	12.6
Casi di rigore particolare	43
Certificato d'assicurazione	11.2
Cessione di crediti alla Cassa pensione	24.5
Collaboratori	1.1
all'estero	4.2
d'imprese ditte, che si sono affiliate alla CP	Aggiunta 4
Computo	25.2, 25.3
Computo di prestazioni di terzi	24
Coniuge divorziato	14.5
Consiglio di fondazione	35 ff.
compiti	36
composizione	35.1
elezione	38 ff.
periodo di carica	35.4
quorum	35.6
Contestazioni	46
Conto di libero passaggio	22.2
Contributi	8 ff.
particolari	8.3, 9.3
per il rischio	8.1, 9.1
regolari	8.2, 9.2
speciali	8.4, 9.4
Contributi d'ammortizzazione	10.5
Contributi particolari	
dell'assicurato	8.3
della ditta	9.3

	I numeri indicano gli articoli del regolamento
Contributi per il rischio	
dell'assicurato	8.1
della ditta	9.1
Contributi regolari	
dell'assicurato	8.2
della ditta	9.2
Contributi speciali	
dell'assicurato	8.4, 30, Aggiunta 2
della ditta	9.4, 30, Aggiunta 2
Contributo della ditta	9
Convenzione	
per contributi di ammortizzazione	10.5
per una licenza	23
Costituzione in pegno	
del diritto d'uso della prestazione di vecchiaia per la proprietà di abitazioni	27
di prestazioni della Cassa pensioni	25.1
D	
Denominazioni	1.1
Determinazione dell'invalidità	5.2, 5.3
Dichiarazione dei beneficiari	18.2, 48.3
Dipendente, vedi collaboratori	
Disposizioni d'esecuzione	44
Disposizioni di pagamento	19
Disposizioni transitorie	
per assicurati dei Fondi di pensione Sandoz	49
per assicurati della Caisse de Retraite de Zyma SA	50
per assicurati della Cassa pensione Ciba-Geigy	48
per assicurati della Cassa pensione Wander AG	51
Ditta	1.1, Aggiunta 4
Divorzio	11.4, 21.1
Durata del pagamento della rendita	19
E	
Elezione del Consiglio di fondazione	38 ff.
Entrate dell'assicurazione di rendite	8 ff.
Equilibrio finanziario	32

	I numeri indicano gli articoli del regolamento
Esempi di calcolo	
per ammissione	Aggiunta 3
per il calcolo d'acquisto	Aggiunta 3
per il calcolo d'uscita	Aggiunta 3
per il prelievo anticipato	Aggiunta 3
Età di pensionamento	1.1
F	
Figli in affido	17.1
Figliastri	17.1
Finanziamento	
delle prestazioni	28
in caso di prelievo anticipato della rendita di vecchiaia	28.2, 3
Fine del pagamento delle rendite	19
Fondo di Garanzia (LPP)	30.2
Fondo per acquisti di prestazioni	29
Fondo per prestazioni complementari	30
Foro competente	46.2
G	
Garanzia delle prestazioni	25
Grado d'invalidità	5.3, 13.1
Grado d'occupazione medio	7.4
I	
Imprese, che si sono affiliate alla Cassa pensione	Aggiunta 4
Inabilità al lavoro	5.1
Indennità giornaliera d'altre assicurazioni	19.2
Indennità in capitale	
importo di rendita di poca entità	19.4
rendita per coniugi	14
Inizio del pagamento delle rendite	19
Invalidità (termine)	5.1
Invalidità completa	13.1
Invalidità parziale	13.1
L	
Lacune	44.3
Liquidazione parziale	33
LPP (termine)	1.1
rapporto verso la Cassa pensione	2

Indice delle voci

		I numeri indicano gli articoli del regolamento
N	Nuovo matrimonio del coniuge	14.3
O	Obbligo contributivo	8.6
	per l'assicurato invalido	8.7
	Obbligo d'avviso	26
	Obbligo d'informare	26
	Organizzazione della Cassa pensione	33 ff.
	Organo di controllo	36.3, 37
P	Pagamento del capitale	
	in caso di decesso	18
	in luogo di rendite di vecchiaia	12.6
	Pagamento in contanti della prestazione d'uscita	22.3
	Pagamento suppletivo della somma d'entrata	10.1
	Perito in materia di previdenza professionale	32.1, 36.3
	Perizia medica	5.4
	Polizza di libero passaggio	22.2
	Prelievo anticipato della rendita di vecchiaia	
	su richiesta dell'assicurato	12.4
	su richiesta della ditta	12.5
	Prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni	27
	del diritto sulle prestazione di vecchiaia	27.1
	della relativa riduzione di prestazioni	27.3, 27.6
	importo	27.2
	Prestazione d'entrata	10
	scadenza	10.2
	supplemento tramite contributi di ammortizzazione	10.5
	uso	10.3
	Prestazione d'uscita	20 ff.
	diritto	20.1
	importo	21, Aggiunta 1
	restituzione	20.5
	scadenza	10.2
	uso	22
	Prestazioni AI quale redditi computabili	24.2
	Prestazioni	
	dell'assicurazione di rendita	11 ff.
	in caso di uscita dall'assicurazione di	20 ff.
	in speciale casi di rigore	30, 43

Indice delle voci

	I numeri indicano gli articoli del regolamento
Prestazioni dell'assicurazione	11 ff.
ammanco attuariale	29.2, 32.2
bilancio attuariale	32
eccedenti attuariali	29.2
Proprietà d'abitazioni	27
Q Quota di coordinazione	1.1, 6, Aggiunta 2
R Redditi (computabili) dell'assicurato	24
Reddito totale	
aumento	6.6
diminuzione	6.7
entità	6.1, 6.2
Regolamento	
disposizioni d'esecuzione	36, 44
lacune	44.3
revisione, modifiche	45
Regolamento LPP	3.3
Rendita d'invalidità	13
diritto	5.2, 13.1
importo	13.2
in caso di invalidità parziale	13.2
pagamento	19
rendita supplementare	16.2, Aggiunta 2
riduzione	19.2, 24
Rendita d'invalidità intera	13
Rendita d'invalidità parziale	13.2
Rendita di vecchiaia	12
diritto	12.1
importo	12.2
pagamento	19
prelievo anticipato	12.4, 12.5
Rendita per coniugi	14
al coniuge divorziato	14.4
diritto	14.1
fine in caso di un nuovo matrimonio	14.3
importo	14.2

	I numeri indicano gli articoli del regolamento
Rendita per orfani	17
diritto alla rendita per orfani	17.1
durata della rendita per orfani	17.1
pagamento della rendita per orfani	19
Rendita per orfani di padre e madre	17.3
Rendita per orfani di un genitore	17.2
Rendita supplementare di vecchiaia	12.9, 16, Aggiunta 2
Rendita supplementare per figli	16.2, Aggiunta 2
Rendita transitoria	16.5
Rendite complementari	16, Aggiunta 2
alla rendita d'invalidità	16.2, Aggiunta 2
alla rendita di vecchiaia	16.1, Aggiunta 2
alla rendita per coniugi	16.3, Aggiunta 2
alla rendita per figli d'invalido	16.2, Aggiunta 2
Rendite complementari in caso d'occupazione a tempo parziale	16.4
Rendite per figli	
alla rendita d'invalidità	13.3, 17
alla rendita di vecchiaia	12.7, 17
importo	17.2, 17.3
in caso di decesso dell'assicurato	17
scadenza	19
Revisione del regolamento	45
Riammissione nell'assicurazione	3.5
Richiesta per il conseguimento di prestazioni in casi di rigore particolare	43
Riduzione	
d'anni d'assicurazione in caso di vacanza	23.2
del reddito totale	6.7
del salario assicurato in caso di invalidità parziale	6.9
del salario assicurato in caso di tempo parziale	7.3
della rendita d'invalidità	5.4, 24
della rendita del coniuge divorziato	14.4
della rendita di vecchiaia (prelievo anticipato)	12.4
della rendita in caso di invalidità parziale	13.4
della rendita per figli	24
della rendita per orfani	24
delle prestazioni a favore dei superstiti	24
in caso di condotta colpevole	24.4

Indice delle voci

	I numeri indicano gli articoli del regolamento
in caso di prelievo anticipato per proprietà di abitazioni	27.3
in caso di rifiuto del obbligo d'informazione e di notifica	26.3
Rifiuto dell'obbligo d'informazione e di notifica	26.3
Ripartizione del contributo della ditta	9.2
S	
Salario, vedi salario assicurato	
Salario assicurato	6, Aggiunta 2
aumento	6.6
importo massimo	Aggiunta 2
in caso di occupazione a tempo parziale	7
riduzione	6.7
Scadenza	
della prestazione di entrata	10.2
della prestazione d'uscita	20.2
delle rendite	19
Scioglimento del rapporto di previdenza	20 ff.
Scopo della Cassa pensione	2.1
Situazione patrimoniale	31.3
Somma d'acquisto	10
Sospensione dell'obbligo contributivo in caso di licenza	23.2
Sussidi della ditta e terzi	28.1
T	
Tabella del valore attuale	Aggiunta 1
Tasso di rendita, cnfr. esempi di calcolo in	Aggiunta 3
Tempo parziale	7
calcolo del salario assicurato	7.1
contributi	8.2
prestazioni	7.3, 16.4
U	
Ufficio d'amministrazione	36.4
V	
Vacanza	23
Versamento della prestazione d'uscita	22

Publicato da:
Cassa pensione Novartis, Casella postale, CH-4002 Basilea

© 2005 Cassa pensione Novartis

Questo regolamento si può ottenere anche in lingua tedesca, inglese e francese. Tutte le versioni linguistiche sono reperibili nell'internet su:

www.pensionskasse-novartis.ch